SENTENZA DELLA CORTE
DEL 13 DICEMBRE 1973 [1]

Hollandse Melksuikerfabriek contro Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven)

Causa 150-73

Nel procedimento **150-73,**

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (tribunale d'appello in materia economica dei Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente fra

HOLLANDSE MELKSUIKERFABRIEK, Uitgeest,

e

HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, l'Aia,

domanda vertente sull'interpretazione e — se del caso — sulla validità del regolamento n. 204/69 CEE del Consiglio 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati ... le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen, presidente di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: l'olandese.

SENTENZA

In fatto

A — Gli antefatti, l'oggetto della domanda e gli argomenti delle parti sono così stati riassunti nella relazione di udienza:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. La causa di merito verte sul sistema di restituzioni all'esportazione della lattoalbumina, ottenuta dal siero lattico, prodotto classificato sotto la voce 04.02 «latte e crema di latte, conservate, concentrate o zuccherate».

2. Il regolamento di base nel settore del latte, regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio (GU n. L 148 del 28 giugno 1968, pag. 13) ammette la restituzione per alcuni prodotti derivati dal latte, tra i quali la lattoalbumina, non contemplati dall'allegato II del trattato e che quindi, a rigore, non rientrano tra i prodotti agricoli.

In forza dell'art. 17, n. 1 del regolamento n. 804/68, è possibile fruire della restituzione per il «latte e la crema di latte, ecc.», specialmente se sotto forma di lattoalbumina.

In virtù dell'art. 17, n. 3, le norme generali sulla concessione delle restituzioni, la determinazione della loro entità e la loro prefissazione sono decise dal Consiglio.

A norma del n. 4 dello stesso articolo, la determinazione delle restituzioni si effettua periodicamente, secondo la procedura cosiddetta dei «comitati di gestione» (vedi artt. 29 e 30 dello stesso regolamento). I regolamenti che determinano le restituzioni sono adottati dalla Commissione.

In applicazione dell'art. 17, n. 3, il Consiglio ha emanato il regolamento CEE n. 204/69 del 28 gennaio 1969 (GU n. L 29 del 5 febbraio 1969, pag. 1) che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

L'art. 3, n. 3, di detto regolamento stabilisce che per i prodotti di cui all'allegato C (specie la lattoalbumina) «la quantità dei prodotti di base che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare della restituzione è quella fissata nell'allegato C».

L'art. 4 stabilisce che l'ammontare della restituzione è stabilito, di mese in mese, per 100 kg di prodotto di base di cui all'allegato A.

Per quel che riguarda le albumine, l'allegato C può riassumersi come segue:

« . . .

		Uova in guscio kg
35.02	A. II a) ovoalbumina e lattoalbumina	(4)

(4) quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente fissato per il calcolo dell'imposizione all'importazione.»

Mediante vari regolamenti, la *Commissione* ha determinato le aliquote delle restituzioni per le uova ed i tuorli d'uovo esportati in forma di ovoalbumina (vedasi ad esempio il regolamento CEE n. 2304/71 della Commissione; GU n. L 243 del 29 ottobre 1971, pag. 25).

3. Dal 30 novembre 1971 al 29 novembre 1972, l'attrice ha esportato verso i paesi terzi 32 partite di lattoalbumina contenente l'80 % di materie grasse essiccate provenienti dal latte.

Convinta che il regolamento n. 204/69 avesse inteso assimilare la lattoalbumina

all'ovoalbumina, la Melksuikerfabriek richiedeva alla Hoofproduktschap una restituzione per l'esportazione di lattoalbumina.

Con decisione 11 gennaio 1973, la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten respingeva la richiesta in quanto:

«il regolamento 204/69 non stabilisce che il siero di latte, prodotto che rientra nella voce 04.02, sia assimilato ad un altro prodotto lattiero di base che fruisce di restituzione, né prevede che il siero di latte, o alcun altro prodotto lattiero di base venga assimilato alle uova in guscio . . .»

«Il coeffiente per le uova in guscio contemplato dalla voce 35.02 dell'allegato C . . . può riferirsi perciò solo all'ovoalbumina.»

4. La società Hollandse Melksuikerfabriek ha impugnato tale decisione il 7 febbraio 1973 dinanzi al «College van Beroep voor het Bedrijfsleven».

Il College van Beroep, ritenendo che fosse necessario interpretare il diritto comunitario, ha deferito alla Corte le seguenti questioni:

«1. Se l'allegato C del regolamento CEE n. 204/69 vada interpretato nel senso che la nota (4) della colonna «Uova in guscio», relativa alle merci «ovoalbumina e lattoalbumina» (voce doganale 35.02, A II a), si riferisce anche alla lattoalbumina.

2. In caso affermativo, se ciò implichi che — ai sensi di detto regolamento — l'attribuzione della restituzione all'esportazione contemplata dall'art. 1 riguarda anche la merce lattoalbumina.

3. Qualora anche la seconda questione vada risolta in senso affermativo, se la restituzione all'esportazione per detta merce vada calcolata in base al «quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente fissato per il calcolo dell'imposizione all'importazione» di cui a detta nota (4).

4. Qualora tutte le questioni che precedono vadano risolte in senso affermativo, se detto regolamento sia valido su questo punto, dato che la lattoalbumina non è menzionata nell' allegato II del trattato CEE e il regolamento stesso non è stato adottato nel modo stabilito dall'art. 235 di questo trattato.»

Dalla sentenza del «College van Beroep» risulta che l'attrice ha svolto il seguente argomento:

L'allegato C fa rinvio, sia per l'ovoalbumina che per la lattoalbumina, allo stesso coefficiente di calcolo assunto come base per le uova in guscio.

Ne consegue che si dovrebbe concedere la stessa restituzione alle esportazione sia per la lattoalbumina che per una quantità equivalente di ovoalbumina, giacché il calcolo va effettuato applicando il coeffiente previste per le uova in guscio.

L'art. 1 del regolamento n. 170/67 CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime comune di scambi per la lattoalbumina e per la ovoalbumina (GU n. 130 del 28 giugno 1967, pag. 2596) dispone che l'importazione di ovoalbumina e di lattoalbumina è gravata da imposte. La relazione esistente tra tale disposizione e la nota dell'allegato C del regolamento n. 204/69 lascia intendere che il legislatore comunitario ha voluto assimilare i due prodotti.

Dalla sentenza si desume che la Hoofdproduktschap, per corroborare le considerazioni su cui aveva basato la sua decisione dell'11 gennaio 1973, ha svolto il seguente argomento:

Il regolamento n. 204/69 non ha l'effetto di assimilare lattoalbumina e ovoalbumina, cosicché si possa concedere la restituzione per la lattoalbumina ottenuta da un prodotto che rientra nella disciplina di un'altra organizzazione di mercato. Tale assimilazione esula dall'ambito dell' organizzazione di mercato e potrebbe solo effettuarsi in base all'art. 235 del trattato, come ad esempio nel regime d'importazione (regolamento n. 170/67/ CEE).

5. La sentenza del «College van Beroep» è stata registrata in cancelleria il 16 luglio 1973.

6. La Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte.

7. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di soprassedere all'istruzione.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

Osservazioni della Hoofdproduktschap

La Hoofdproduktschap conferma gli argomenti svolti dinanzi al giudice di merito e si richiama alla sentenza nella quale sono riassunti.

Alla prima questione essa propone di rispondere che le disposizioni dell'allegato C del regolamento n. 204/69 non si applicano alla latto-albumina. In linea di massima questo prodotto potrebbe fruire di restituzioni in quanto derivato da un prodotto lattiero di base che fruisce di restituzioni, ma il regolamento n. 204/69 non ha riconosciuto tale sistema.

Osservazioni della Commissione

La Commissione delle Comunità europee osserva che il regolamento n. 204/69 indica semplicemente norme e criteri cui attenersi per la determinazione delle restituzioni. Esso non conferisce alcun diritto alle restituzioni: a questo scopo sarebbe necessario un intervento della Commissione, cui spetta la determinazione periodica delle restituzioni in virtù dei relativi regolamenti di base.

Al momento dell'adozione dei regolamenti che stabiliscono l'aliquota delle restituzioni per le uova e i tuorli d'uovo, esportati come prodotto esulante dall'allegato II del trattato (specie l'ovoalbumina), la Commissione non aveva l'intenzione di concedere restituzioni alla esportazione della lattoalbumina, poiché, visti i dati di cui doveva tener conto, a norma dell'art. 4, n. 2 del regolamento n. 204/69, ha ritenuto che il provvedimento non fosse necessario.

Finora non è stata fissata alcuna restituzione all'esportazione di lattoalbumina.

Sulle prime tre questioni

La Commissione ritiene che alle tre questioni si debba dare soluzione positiva.

Il tenore dell'allegato C del regolamento n. 204/69 del Consiglio cita esplicitamente «ovoalbumina e lattoalbumina». Per quel che riguarda la quantità del prodotto di base - uova in guscio — che va assunta come base di calcolo per determinare l'entità della restituzione, l'allegato si richiama al coefficiente utilizzato nel regime degli scambi commerciali (regolamento n. 170/67) per determinare l'imposta all'importazione dell'ovoalbumina e della lattoalbumina.

La menzione della lattoalbumina nell'allegato C del regolamento n. 204/69 non sarebbe dunque stata fatta per errore.

La Commissione non ravvisa il motivo per cui il riferimento a piè di pagina non dovrebbe applicarsi alla lattoalbumina, giacché il regolamento non indica altri metodi di calcolo che consentano alla Commissione di determinare l'entità della restituzione all'esportazione della lattoalbumina nella inconcessa ipotesi che essa decidesse di fissarla.

Vista l'analogia strutturale e commerciale tra ovoalbumina e lattoalbumina, sarebbe parso opportuno fissare restituzioni uguali qualora la Commissione avesse stabilito restituzioni per la lattoalbumina.

Sulla quarta questione

In linea di massima, il Consiglio è competente a stabilire, in base all'art. 43 del trattato ed in base ad un atto emanato in applicazione di detto articolo, norme generali in materia di restituzione per la lattoalbumina.

Il regolamento di base, nel settore dei prodotti lattieri (regolamento n. 804/68) menziona la lattoalbumina come prodotto che, all'esportazione può fruire di una restituzione in virtù di uno dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento di base: il siero di latte, prodotto da cui si ottiene lattoalbumina, rientra tra i prodotti di cui all'art. 1, giacché rientra nella voce 04.02.

Il Consiglio ha fatto ricorso a tale competenza nel regolamento n. 204/69, allorché ha incluso la lattoalbumina nell'allegato C, richiamandosi al regolamento di base nel settore dei prodotti lattieri. Pur se il calcolo delle restituzioni applicabili alla lattoalbumina si effettua sulla base di dati relativi ad un altro prodotto diverso da quello utilizzato nella fabbricazione della lattoalbumina, ciò è giuridicamente irrilevante rispetto al fatto che, allorché la Commissione determina l'ammontare delle restituzioni, queste vengono corrisposte in virtù del prodotto agricolo da cui si ottiene la lattoalbumina.

Il regolamento n. 204/69 non dispciplina la restituzione per la lattoalbumina o per l'ovoalbumina, bensì la restituzione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di lattoalbumina e ovoalbumina. La Commissione non vede motivi che impediscano di adottare questa norma in base all'art. 43 del trattato. La restituzione è — e resta — un provvedimento agricolo, indipendentemente dal metodo con cui è calcolata.

Per quel che riguarda il regolamento n. 170/67, l'assimilazione della lattoalbumina all'ovoalbumina, per il calcolo della tassa all'importazione, si effettua in base all'art. 235 in quanto detta tassa è istituita in virtù di detto articolo.

B — Preso atto della relazione riportata nelle pagine precedenti, si è passati alla fase orale il 14 novembre 1973, nella quale hanno presentato osservazioni le parti nel processo di merito e la Commissione.

La *Hollandse Melksuikerfabriek* ha ribadito gli argomenti svolti nella causa di merito, sottolineando in particolare che:

— lattoalbumina e ovoalbumina sono intercambiabili, tanto da potersi considerare un prodotto unico;

— il regolamento n. 170/67 fissa la stessa imposta all'importazione per entrambi i prodotti;

— le restituzioni all'esportazione vanno calcolate secondo lo stesso metodo, in forza degli artt. 3, n. 3 e 4 del regolamento numero 204/69;

— detti regolamenti hanno sancito il nesso tra i due prodotti praticamente identici, cosicché, determinando la restituzione per l'ovoalbumina, la Commissione ha implicitamente fissato una restituzione per la lattoalbumina;

— l'assunto è confermato dal fatto che la Hoofdproduktschap ha concesso, nel 1971 e nel 1972, restituzioni alla Melksuikerfabriek per l'esportazione di lattoalbumina in base allo stesso regime.

La *Hoofdproduktschap*, pur condividendo il punto di vista della Commissione, contesta la facoltà del Consiglio a stabilire un metodo di calcolo, anche se forfettario, per la restituzione relativa alla lattoalbumina in base ad un prodotto esulante dal settore lattiero.

La *Commissione* si è limitata ad illustrare le ragioni economiche per le quali non ha determinato restituzioni per la lattoalbumina.

La Hollandse Melksuikerfabriek era rappresentata dall'avvocato Scheer, del foro dell'Aia, la Hoofdproduktschap dall'avvocato Schippers e la Commissione dal proprio consigliere giuridico Bourgeois in qualità di agente.

C — L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 dicembre 1973.

In diritto

1 Con sentenza 13 luglio 1973, registrata in cancelleria il 16 luglio 1973, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha deferito, a norma dell'art 177 del trattato, varie questioni sull'interpretazione ed — eventualmente — sulla validità del regolamento n. 204/69 CEE del Consiglio 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati come prodotti non contemplati nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 29, del 5 febbraio 1969, pag. 1).

2 Le questioni deferite vertono in special modo sull'interpretazione dei termini «ovoalbumina e lattoalbumina» che contraddistinguono prodotti della sottovoce 35.02 A II a) di cui all'allegato C di detto regolamento.

3 Dal fascicolo processuale risulta che nella controversia di merito si mira a far stabilire se il Consiglio — facendo detta menzione — abbia inteso assimilare la lattoalbumina all'ovoalbumina, cosicché i regolamenti della Commissione che determinano la restituzione per le uova esportate come ovoalbumina sono parimenti applicabili al latte esportato come lattoalbumina.

4 L'efficacia delle disposizioni del regolamento n. 204/69 non va considerata isolatamente, ma nell'ambito del sistema complessivo di restituzioni all'esportazione per i prodotti lattieri non contemplati dall'allegato II del trattato.

5 La disciplina di base nel settore del latte — regolamento n. 804/68 del Consiglio (GU L 148 del 28 giugno 1968, pag. 13), prevede all'art. 17, n. 1, la possibilità di restituzioni per i prodotti lattieri di cui alla voce 04.02 esportati come prodotti contemplati nell'allegato di detto regolamento e, tra l'altro, per la lattoalbumina.

6 Il n. 3 dell'art. 17 dello stesso regolamento stabilisce che le norme generali circa la concessione delle restituzioni ed i criteri per la determinazione del loro importo devono essere adottati dal Consiglio.

7 In forza dell'art. 17 n. 4, le restituzioni sono determinate periodicamente dalla Commissione mediante il procedimento cosiddetto dei comitati di gestione.

8 Mediante il regolamento CEE n. 204/69, il Consiglio, in applicazione dell'art. 17 n. 3, del regolamento n. 804/68 e di vari regolamenti di base di altri settori agricoli, ha determinato le norme generali sulla concessione delle restituzioni per i prodotti che non sono contemplati dall'allegato II del trattato.

9 L'art. 2 di detto regolamento stabilisce che l'importo della restituzione è la risultante della moltiplicazione di due elementi, il quantitativo dei prodotti di base di cui all'allegato A e l'aliquota della restituzione relativa ai prodotti di base.

10 Per quel che riguarda il quantitativo dei prodotti di base che va preso in considerazione, l'art. 3 stabilisce, per i prodotti elencati all'allegato C, quantitativi fissati forfettariamente nell'allegato stesso.

11 Sia per la lattoalbumina che per l'ovoalbumina, detto allegato fa richiamo alla stessa quantità forfettaria di uova in guscio.

12 Le disposizioni del regolamento n. 204/69, in quanto norme generali, contemplano un metodo di calcolo identico per la restituzione all'esportazione sia della lattoalbumina che dell'ovoalbumina, con riferimento alle uova in guscio; esse non possono tuttavia venir interpretate nel senso che conferiscono il diritto a fruire della restituzione.

13/14 Una restituzione per il latte esportato come lattoalbumina avrebbe potuto venir concessa solo in virtù di un regolamento emanato dalla Commissione in applicazione dell'art. 17, n. 4 del regolamento n. 804/68, mentre è pacifico che tale regolamento non è mai stato emanato dalla Commissione.

15 Per questo motivo, il fatto che la Commissione abbia ripetutamente stabilito l'aliquota della restituzioni per le uova esportate come ovoalbumina non conferisce il diritto di fruire di una restituzione per il latte esportato come lattoalbumina.

16 Si deve quindi rispondere al giudice proponente che, pur se i metodi di calcolo dell'importo delle restituzioni all'esportazione di ovoalbumina si riferiscono — in forza del regolamento CEE n. 204/69, ed in particolare dell'allegato C — alla lattoalbumina, ciò non implica tuttavia che la concessione di una restituzione all'esportazione di ovoalbumina si estenda anche all'esportazione di lattoalbumina, giacché non esistono disposizioni speciali in questo senso in alcun regolamento della Commissione emanata in applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 804/68 del Consiglio.

Sulle spese

17 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non danno diritto a rifusione. Nei confronti delle parti nel procedimento di merito, la presente procedura riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite la osservazioni orali delle parti nel procedimento di merito, del governo della Repubblica federale di Germania e della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento del Consiglio CEE n. 804/68, in ispecie l'art. 17,
visto il regolamento del Consiglio CEE n. 204/69, in ispecie gli artt. 1-4 e relativi allegati,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con ordinanza 13 luglio 1973, afferma per diritto:

Pur se i criteri per il calcolo dell'importo delle restituzioni all'esportazione di ovoalbumina si riferiscono — in forza del regolamento n. 204/69 CEE, ed in particolare del suo allegato C — alla lattoalbumina, ciò non implica che la concessione di una restituzione all'esportazione di ovoalbumina possa estendersi all'esportazione di lattoalbumina, salvo che vi sia una disposizione speciale in questo senso in un regolamento della Commissione emanato in applicazione dell'art. 17 del regolamento n. 804/68 del Consiglio.

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 13 dicembre 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DEL 5 DICEMBRE 1973

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Le questioni di cui dobbiamo occuparci concernono principalmente l'interpretazione del regolamento n. 204/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1969, il quale stabilisce le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione per certi prodotti agricoli non compresi nell'allegato II del trattato. Le questioni sono state proposte nell'ambito di una procedura pendente davanti al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, nella quale è stata messa in causa la legittimità del rifiuto opposto alla ricorrente dal competente organismo olandese alla concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi di prodotti designati come lattoalbumina e